



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 15/33 DEL 29.3.2013

Oggetto: Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, articolo 59. Nomina Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione Sarda.

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione ricorda che l'incarico dei componenti del Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione sarda, disposto con proprio decreto n. P. 159/1 del 5 gennaio 2010, è scaduto il 4 gennaio 2013 e che occorre quindi procedere alle nuove nomine, a stabilire la durata degli incarichi ed i relativi compensi.

L'Assessore evidenzia che i componenti devono essere scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale che non rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, non abbiano rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con le predette organizzazioni, non siano dipendenti, in servizio o in quiescenza, dell'Amministrazione o degli Enti.

L'Assessore poi, al fine di delineare la rilevanza delle scelte e poter stabilire la durata dell'incarico ed i compensi, passa a descrivere le funzioni e i compiti del Comitato, il quale:

- 1) rappresenta legalmente la Regione nella negoziazione dei contratti collettivi regionali, per i dipendenti ed i dirigenti del comparto di contrattazione Amministrazione/Enti;
- 2) accerta la rappresentatività delle organizzazioni sindacali e ammette alla contrattazione collettiva quelle che abbiano nel comparto, e nell'area di contrattazione, una rappresentatività non inferiore al 5%, nonché le confederazioni sindacali alle quali le stesse organizzazioni sono affiliate;
- 3) svolge le trattative contrattuali, ne informa costantemente l'Assessore competente in materia di personale ed esercita ogni attività relativa alla negoziazione dei contratti collettivi;
- 4) quantifica gli oneri diretti e riflessi che ne conseguono a carico dell'Amministrazione e degli Enti;
- 5) acquisisce il parere della Giunta sulle ipotesi contrattuali e le trasmette alla Corte dei Conti, con la quantificazione dei costi, ai fini della certificazione di attendibilità dei costi e della loro



compatibilità con i limiti della legge finanziaria, della legge di bilancio e degli strumenti della programmazione economica approvati dal Consiglio regionale;

- 6) sottoscrive definitivamente i contratti collettivi, a seguito della certificazione positiva della Corte dei Conti;
- 7) promuove l'interpretazione autentica dei contratti, ai sensi dell'art. 56 della L.R. n. 31/1998, ove ciò sia richiesto dalla Direzione generale in materia di personale o dalle organizzazioni sindacali;
- 8) presta assistenza, su richiesta, ai fini della contrattazione integrativa;
- 9) fornisce, a richiesta della Direzione generale competente in materia di personale, pareri a valenza generale sull'applicazione dei contratti collettivi.

Il Comitato svolge le proprie funzioni nel rispetto dei vincoli delle disposizioni vigenti e sulla base degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale.

Per quanto concerne le funzioni del Comitato, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", l'Assessore specifica che:

- la negoziazione dei contratti collettivi e le relative procedure contrattuali del triennio 2010 – 2012 sono sospese (art. 9, comma 17);
- vige fino all'anno 2013 il divieto di superare il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti rispetto a quello ordinariamente spettante per l'anno 2010 (art. 9, comma 1);
- non può essere incrementato fino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale (art. 9, comma 2bis).

Pertanto ritiene che dall'anno 2013 possano essere contrattati gli istituti aventi esclusivamente carattere giuridico e dal 2014 anche quelli economici nei limiti delle risorse assegnate dalla legge finanziaria.

Ciò detto l'Assessore, riguardo alla durata dell'incarico propone di fissarla in tre anni e, quanto al compenso, propone l'importo lordo annuo di € 25.000 per il Presidente e di € 20.000 per gli altri componenti, da corrispondere a rate trimestrali posticipate, oltre al rimborso per le spese di viaggio e di soggiorno sostenute per lo svolgimento dell'incarico.



L'Assessore illustra quindi i curricula dei seguenti esperti da cui emergono esperienze culturali e professionali nel campo del diritto del lavoro, delle relazioni sindacali e della gestione del personale nel settore privato e pubblico:

- 1) Avv. Luca De Angelis – Presidente;
- 2) Avv. Maria Paola Nieddu – Componente;
- 3) Avv. Antonello Rossi – Componente.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, esaminati i "curricula" degli esperti e ritenuto che gli stessi abbiano i requisiti di competenza previsti dall'articolo 59 della L.R. n. 31/1998 e che non sussistano nei loro confronti le incompatibilità indicate nello stesso articolo, considerato congruo il compenso proposto e adeguato il periodo di durata dell'incarico

DELIBERA

di nominare componenti del Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione sarda i seguenti esperti, per un periodo di tre anni:

- 1) Avv. Luca De Angelis – Presidente;
- 2) Avv. Maria Paola Nieddu – Componente;
- 3) Avv. Antonello Rossi – Componente;

e di stabilire un compenso annuo lordo di € 25.000 per il Presidente e di € 20.000 per gli altri componenti, da corrispondere a rate trimestrali posticipate, oltre al rimborso per le spese di viaggio e di soggiorno sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci